

Formulario modello

Checklist per i punti vendita

Data:

Punto vendita

Controllato da:

Voci da controllare	Adempito	Non adempito
Persona responsabile Designare la persona responsabile. (OEspl; art. 90) Nome:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teche e vetrine Solo campioni fittizi, dichiarati come tali da un'iscrizione. (OEspl; art. 89 cpv. 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collocazione Entrate, uscite e passaggi che possono fungere da uscita di soccorso non devono essere bloccati con punti vendita. (OEspl; art. 89 cpv. 4) - Fino a 200 m ² (v. direttiva antincendio, appendice alla cifra 3.4.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vietata la vendita all'interno se la superficie supera i 1000 m ² . (OEspl; art. 89 cpv. 4) Superficie:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Divieto di fumare I venditori devono farlo rispettare Se i fuochi d'artificio sono in vendita in un locale speciale, il divieto va esposto all'ingresso. (OEspl; art. 89 cpv. 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punto vendita Presenza di prodotti estinguenti adatti (acqua, estintore, sabbia ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantità Fabbisogno giornaliero per la vendita all'aperto. (OEspl; art. 89 cpv. 3) Fatturato: Quantità trovata (lorda):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantità nei locali di vendita 30 kg nei locali di vendita, separati dai materiali infiammabili, non accessibili alla clientela. (OEspl; art. 89 cpv. 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offerta del punto vendita Esposizione della confezione più piccola <u>oppure</u> dietro vetro. (OEspl; art. 89 cpv. 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza eseguita dal personale di vendita Sorveglianza del personale appositamente istruito. (OEspl; art. 89 cpv. 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Età del personale di sorveglianza Età (OEspl; art. 35) esercizio dei diritti civili/maggiorenne = almeno 18 anni. (CC; art. 13 e 14)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cosa è considerato self-service? (direttiva antincendio, appendice 3.4.1) = il venditore non ha una visione completa.		
Vendita Categoria 1 a partire da 12 anni (OEspl; art. 7 cpv. 2) Categoria 2 a partire da 16 anni (OEspl; art. 7 cpv. 3) Categoria 3 a partire da 18 anni (OEspl; art. 7 cpv. 4) (art. 26 OEspl e allegato 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punti da controllare	Adempito	Non adempito
Stoccaggio (v. direttiva antincendio) deposito / deposito notturno Quantità depositata Resistenza al fuoco		
Stoccaggio Cartello divieto di fumare e dispositivi di spegnimento adeguati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stoccaggio Accesso ai locali di deposito regolato SÌ / NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni particolari / generali		
Razzi Nella categoria I non possono essere venduti i razzi.		
Autorizzazione di vendita Chiunque commercializzi pezzi pirotecnici (fuochi d'artificio) necessita di un'autorizzazione. È già soggetto all'obbligo d'autorizzazione l'offrire fuochi d'artificio. (art. 3 LEspl e messaggio sulla legge sugli esplosivi FF 75.070). Il rilascio di un'autorizzazione di vendita compete al Cantone.		
Ammissione dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica Sulla base dei requisiti tecnici i fuochi d'artificio sono suddivisi nelle categorie 1-3 . Dal 31 gennaio 2008 tutti i fuochi d'artificio devono, al momento dell' <u>importazione</u> in Svizzera, essere provvisti di un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio centrale. I fuochi d'artificio importati prima di tale data potranno anche in futuro essere commercializzati <u>senza alcun limite temporale</u> . Il numero d'ammissione CH si chiama ora numero d'identificazione CH. CH-07-V01-III-0000.00 Paese anno d'ammissione gruppo categoria numero cambiamento d'etichetta		
Vendita nei depositi Conformemente all' articolo 88 capoverso 1 OEspl , vendere direttamente nel deposito è vietato. I depositi (compresi i container) possono essere aperti soltanto per eseguire i lavori previsti in loco. Per il resto rimangono chiusi (art. 88 cpv. 2 OEspl).		
Vendita della categoria 4 I fuochi d'artificio professionali, ovvero quelli della categoria 4 non sono sottoposti ad ammissione. Tuttavia <u>non devono giungere nel commercio al dettaglio</u> (libera vendita) e il venditore può fornirli soltanto dopo aver istruito l'utilizzatore con un verbale di vendita (OEspl; art. 7 cpv. 5 e art. 119a cpv. 7).		

Basi

- Legge sugli esplosivi (LEspl) [RS 941.41] http://www.admin.ch/ch/i/rs/c941_41.html
- Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) [RS 941.411] http://www.admin.ch/ch/i/rs/c941_411.html
- Direttiva antincendio (sostanze pericolose) <http://www.praever.ch/it/>

Motivi, in caso di mancato adempimento: